



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Spettacolo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337 recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.P.R. 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il D.M. 27 luglio 2017 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore di attività di spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 4, di detto D.M., che stabilisce che il Direttore Generale Spettacolo, sentite le Commissioni consultive competenti per materia di cui all’art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.M. la tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi;

VISTO, in particolare, l’art. 5, commi 4, lett. a), e 5, che stabilisce che con decreto triennale del Direttore Generale Spettacolo, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, sia determinato il punteggio massimo attribuibile alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo, secondo i parametri previsti nell’allegato B del D.M.;

VISTO, in particolare, l’art. 5, commi 4, lettere b) e c), 6 e 7, che stabilisce che con decreto triennale del Direttore Generale Spettacolo, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, sia determinato il punteggio massimo attribuibile sia alla qualità indicizzata, sia alla dimensione quantitativa dei progetti relativi alle istanze di contributo, secondo i parametri previsti negli allegati C e D del D.M.;

VISTI, in particolare, gli artt. 5, 41, comma 4 e 42, comma 5, relativamente ai punteggi massimi da determinare con decreto triennale del Direttore Generale Spettacolo, previo parere delle Commissioni consultive competenti per materia, in riferimento alle Azioni trasversali ed ai parametri previsti negli allegati E del D.M.;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Spettacolo

VISTO l'art. 5, comma 11, di detto D.M. in forza del quale il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 12, del citato D.M., concernente la determinazione dei massimali di spesa relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai danni conseguenti ad evento fortuito, e alla strutturazione delle aree attrezzate;

CONSIDERATO che in forza dell'art. 5, comma 12, di detto D.M., il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tourné all'estero di cui all'art. 42 del D.M., non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno;

SENTITO il parere della Commissione Consultiva per la Danza del 26 ottobre 2017;

SENTITO il parere della Commissione Consultiva per il Circo e Spettacolo viaggiante dell'11 ottobre 2017;

SENTITO il parere della Commissione Consultiva per la Musica nella seduta del 27 ottobre 2017;

SENTITO il parere della Commissione Consultiva per il Teatro nella seduta del 27 ottobre 2017;

SENTITO il parere della Commissione Consultiva per i progetti multidisciplinari nella seduta del 27 ottobre 2017;

CONSIDERATO il parere espresso dalle predette Commissioni competenti per materia.

IN CONFORMITÀ ai pareri espressi dalle Commissioni consultive per gli ambiti di specifica competenza di ciascuna Commissione, inclusi gli artt. 41 e 42 del Capo VII - azioni trasversali - del citato D.M.;

DECRETA:

Art. 1

Alla luce di quanto esposto in premessa, sentite le Commissioni competenti per materia, per il triennio 2018-2020, sono stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 27 luglio 2017, la tipologia, le voci e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all'art. 3, comma 5, del citato D.M., a valere per il triennio 2018/2019/2020.

Art. 2

È stabilito ai sensi dell'art. 5 commi 4, lett. a), e 5, del D.M. sopra citato, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo, per gli ambiti previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto stesso.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Spettacolo

Art. 3

E' stabilito ai sensi dell'art.5, commi 4 lett. b), e 6, del D.M. il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri, ovvero degli indicatori, di cui all'allegato C, qualità indicizzata, del D.M. sopra citato, per gli ambiti previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto stesso.

Art. 4

E' stabilito ai sensi dell'art.5, commi 4 lett. c), e 7, del D.M. il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri, ovvero degli indicatori, di cui all'allegato D, dimensione quantitativa, del D.M. sopra citato, per gli ambiti previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto stesso.

Art. 5

È stabilito ai sensi, degli artt. 5, comma 13, 41, comma 4 e 42, comma 5, del D.M. sopra citato, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato E del D.M., qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo, di cui al Capo VII Azioni trasversali.

Art. 6

Sono stabiliti, ai sensi dell'art. 5, comma 12, del D.M., i massimali di spesa relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai danni conseguenti ad evento fortuito e alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense, per quanto previsto dagli artt. 34, 35, 36 del citato D.M.

Art. 7

Gli allegati relativi ai costi ammissibili di cui all'art. 1, alla qualità artistica di cui all'art. 2, alla qualità indicizzata di cui all'art. 3, alla dimensione quantitativa di cui all'art. 4, alla qualità artistica di cui all'art. 5, ed ai massimali di cui all'art. 6 del presente Decreto, sono parte integrante dello stesso.

Il presente Decreto verrà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 21 NOV 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Onofrio CUTAIA)